ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

dall'altra,

in prosieguo denominate «le parti contraenti»,

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale,

CONSIDERANDO che le attuali relazioni fra le parti contraenti richiedono una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità,

SOTTOLINEANDO il comune interesse delle parti contraenti di garantire che tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia sia prestata mutua assistenza in modo rapido, efficace e compatibile con i principi fondamentali del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto dei diritti individuali e principi della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

ESPRIMENDO reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità di tutte le parti contraenti di garantire un processo equo,

RISOLUTI ad integrare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e altre convenzioni vigenti in tale settore mediante un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia,

RICONOSCENDO che le disposizioni delle suddette convenzioni rimangono applicabili per tutte le questioni non contemplate dal presente accordo,

RICORDANDO che il presente accordo, incluso il suo allegato I, disciplina l'assistenza in materia penale basata sui principi della convenzione del 20 aprile 1959,

CONSIDERANDO che l'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'articolo 15 del relativo protocollo del 16 ottobre 2001 determinano le disposizioni che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen e che pertanto sono state accettate dall'Islanda e dalla Norvegia in virtù dei rispettivi obblighi previsti dall'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

CONSIDERANDO che l'Islanda e la Norvegia hanno espresso l'auspicio di aderire ad un accordo che le autorizzi ad applicare anche le altre disposizioni della convenzione del 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria e del relativo protocollo del 2001 nelle loro relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che anche l'Unione europea ritiene necessario porre in essere un simile accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, il contenuto delle seguenti disposizioni della convenzione, del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (in prosieguo denominata «convenzione UE di assistenza giudiziaria»), si applica nelle relazioni tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e nelle reciproche relazioni tra ciascuno di questi Stati e gli Stati membri dell'Unione europea:

Articoli 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26, per quanto pertinente ad uno di questi articoli, articoli 1 e 24.

2. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, il contenuto delle seguenti disposizioni del protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio dell'Unione europea a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (in prosieguo denominato «protocollo UE di assistenza giudiziaria»), si applica nelle relazioni tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e nelle reciproche relazioni tra ciascuno di questi Stati e gli Stati membri dell'Unione europea:

Articolo 1, paragrafi da 1 a 5, e articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12.

3. Le dichiarazioni fatte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'articolo 18, paragrafo 7, e dell'articolo 20, paragrafo 7, della convenzione UE di assistenza giudiziaria e dell'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo UE di assistenza giudiziaria si applicano anche nelle relazioni con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

1. Le parti contraenti in considerazione dell'obiettivo di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tengono costantemente aggiornate sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Se una richiesta è respinta, la Norvegia o l'Islanda possono chiedere che lo Stato membro destinatario della richiesta riferisca all'Eurojust sui problemi incontrati per quanto attiene all'esecuzione della richiesta in vista di una possibile soluzione pratica.

Articolo 4

Ogni controversia tra l'Islanda o la Norvegia e uno Stato membro dell'Unione europea sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo o di una delle disposizioni di cui all'articolo 1 del medesimo può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Islanda e della Norvegia all'uopo riuniti, ai fini di una sua composizione entro un termine di sei mesi.

Articolo 5

Le parti contraenti convengono di procedere ad un riesame comune del presente accordo entro 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull'attuazione pratica, sull'interpretazione e sugli sviluppi dell'accordo e può altresì includere aspetti quali le conseguenze di un'ulteriore evoluzione dell'Unione europea relativa alle materie del presente accordo.

Articolo 6

1. Ciascuna parte contraente notifica all'altra la conclusione delle procedure richieste per l'espressione del suo consenso ad essere vincolata dal presente accordo.

2. Al momento della notifica di cui al paragrafo 1 o ad una data ulteriore, ove previsto, l'Islanda e la Norvegia possono rilasciare una delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 9, all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 7, e all'articolo 20, paragrafo 7, della convenzione UE di assistenza giudiziaria e all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo UE di assistenza giudiziaria.

3. Per quanto concerne le pertinenti disposizioni della convenzione UE di assistenza giudiziaria, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea accerta l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti dell'accordo ad essere vincolate da esso, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità o, se posteriore, alla data in cui la convenzione UE di assistenza giudiziaria entra in vigore in conformità del relativo articolo 27, paragrafo 3. Per quanto concerne le pertinenti disposizioni della convenzione UE di assistenza giudiziaria, l'entrata in vigore del presente accordo instaura diritti e obblighi tra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia e gli Stati membri dell'UE nei cui confronti è entrata in vigore la convenzione UE di assistenza giudiziaria.

4. Per quanto concerne le pertinenti disposizioni del protocollo UE di assistenza giudiziaria, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea accerta l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti dell'accordo ad essere vincolate da esso, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità o, se posteriore, alla data in cui il protocollo UE di assistenza giudiziaria entra in vigore in conformità del relativo articolo 13, paragrafo 3. Per quanto concerne le pertinenti disposizioni del protocollo UE di assistenza giudiziaria, l'entrata in vigore del presente accordo instaura diritti e obblighi tra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia e gli Stati membri dell'UE nei cui confronti è entrato in vigore il protocollo UE di assistenza giudiziaria.

5. Pertanto, tali diritti e obblighi hanno effetto tra la Norvegia, l'Islanda e altri Stati membri dell'UE a decorrere dalla data in cui la convenzione UE di assistenza giudiziaria e/o il protocollo UE di assistenza giudiziaria sono entrati in vigore nei confronti di tali altri Stati membri dell'UE.

6. Il presente accordo si applica unicamente alle procedure di assistenza giudiziaria avviate dopo la data in cui sono stati instaurati i diritti e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 7

L'adesione di nuovi Stati membri dell'Unione europea alla convenzione UE di assistenza giudiziaria e/o al protocollo UE di assistenza giudiziaria instaura diritti e obblighi ai sensi del presente accordo fra tali nuovi Stati membri e l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 8

1. Il presente accordo può essere denunciato dalle parti contraenti. Qualora il presente accordo sia denunciato dall'Islanda o dalla Norvegia, esso resta in vigore tra l'Unione europea e lo Stato nei cui confronti l'accordo non si è estinto.

2. L'estinzione del presente accordo ai sensi del paragrafo 1 ha effetto sei mesi dopo la notifica. Le procedure avviate in relazione a domande di assistenza giudiziaria rimaste in sospeso a tale data sono concluse in conformità delle disposizioni del presente accordo.

3. Il presente accordo si estingue in caso di denuncia dell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

4. L'estinzione del presente accordo ai sensi del paragrafo 3 ha effetto alla medesima data e per la stessa parte (le stesse parti) nei cui confronti si estingue l'accordo del 18 maggio 1999 di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

2. Il depositario rende pubbliche le informazioni o qualsiasi notificazione concernenti il presente accordo.

Articolo 10

Il presente accordo è redatto in un esemplare unico in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede,

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels, this nineteenth day of December, in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an naoú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle is a trí.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratre.

Gjört í Brussel nítjánda dag desembermánaðar árið tvö þúsund og þrjú.

Utferdiget i Brussel den 19. desember 2003.

Por la Unión Europea
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Per l'Unione europea
Voor de Europese Unie
Pela União Europeia
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

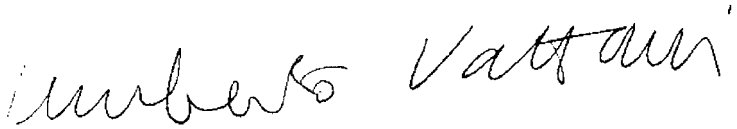

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands

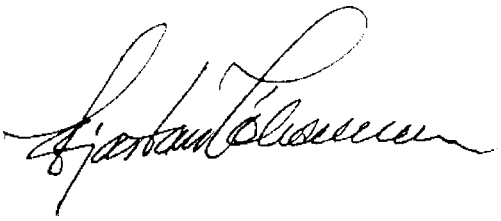

For Kongeriket Norge

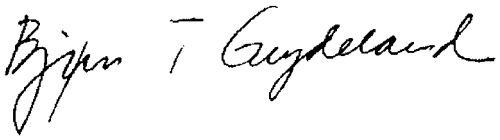

ALLEGATO I

Applicazione a Gibilterra

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in qualità di Stato membro responsabile di Gibilterra, comprese le relazioni esterne di tale territorio, conferma che il presente accordo prenderà effetto nello stesso all'atto dell'estensione a Gibilterra della convenzione del 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria e del relativo protocollo del 2001, la quale è condizionata all'estensione a Gibilterra della convenzione di assistenza giudiziaria del Consiglio d'Europa del 1959. Il Regno Unito designerà allora una pertinente autorità di Gibilterra che sarà competente ai fini dell'accordo. Qualsiasi comunicazione formale con detta autorità avverrà in conformità degli accordi convenuti tra il Regno Unito e il Regno di Spagna per quanto attiene alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti e relativi trattati dell'UE e della CE, che sono stati notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea in data 19 aprile 2000. Copia dei suddetti accordi sarà notificata alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia dal segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

ALLEGATO II

Dichiarazione delle parti contraenti l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale e del relativo protocollo del 2001.

Le parti contraenti si impegnano a consultarsi, se del caso, qualora la Repubblica d'Islanda o il Regno di Norvegia o uno degli Stati membri dell'Unione europea lo ritengano opportuno, per consentire il più efficace funzionamento possibile del presente accordo, ivi compreso al fine di prevenire qualsiasi controversia attinente all'attuazione pratica e all'interpretazione del presente accordo. Tali consultazioni sono organizzate nel modo più appropriato, tenendo conto delle strutture di cooperazione esistenti.

Dichiarazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia

La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dichiarano, con riferimento alle disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale che autorizzano un contatto diretto tra autorità giudiziarie, che le proprie autorità giudiziarie competenti desiderano, laddove opportuno, effettuare le ricerche necessarie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di stabilire quale autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea possegga la competenza territoriale per avviare ed eseguire richieste di mutua assistenza.